TRADUZIONE DELLA CONDANNA PRONUNZIATA DAL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO PIO PER...

Pius 6.>

TRADUZIONE

DELLA CONDANNA PRONUNZIATA

DAL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO

PIO

PER DIVINA PROVIDENZA

PAPA SESTO

Di molte Proposizioni estratte dal libro stampato in Lingua Italiana col titolo – *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell'Anno* MDCCLXXVI. – *In Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Con approvazione.*

Con la prohibizione del medesimo Libro, e di qualsivoglia altro in difesa di esso, tanto forse divulgato, quanto da divulgarsi in avvenire.

ROMA MDCCXCV.

Secondo l'Edizione della Reg. Camera Apost.

AVVERTIMENTO

Premesso all' Edizione Camerale.

Escludoti avanti ricontro, che in più luoghi pentavasi di tradurre in lingua Italiana le Bolla Dogmatica di Nostro Signore PAPA PIO SESTO, che incomincia *Auctorem Fidei* in data dei 28. Agosto del prossimo passato anno 1794., e da altra parte temendosi, che le suddette versioni o per imperizia, o per negligenza, o per malizia dei Traduttori potessero tuttor poco accurate, e forse anche pericolose, si è stimato bene di fare qui in Roma una traduzione con la maggior possibile diligenza ed esattezza, ed è quella appunto che ora si pubblica con le Stampe.

Per ovviare poi altro a qualunque disputa, che potesse insorgere per qualsivoglia discrepanza di senso, che o vi fosse, o si pretendesse esservi fra il Testo Originale Latino, e questo Versione; le stesse SAN-

TITA' SUA espressamente dichiara, e comanda, che si debba stare al Testo Originale Latino in cui si contiene il Giudizio Dogmatico pronunziato da SUA SANTITA',

PIO VESCOVO

SERVO DE' SERVI DI DIO

A tutti i Fedeli salute, ed Apostolica Benedizione.

All' Autrora della Fede, e Consumatore Gesù mirando Noi, vuole l'Apostolo (*a*) che diligentemente ripensiamo, quale e quanto grande contraddizione sostenne il Divin Redentore dai peccatori contro se medesimo; affinchè stanchi dalle fatiche e dai pericoli non ci perdiamo talvolta di animo, e rimanghiamo pressochè soccombenti. Con questo salutevolissimo pensiere allora principalmente necessario è che noi ci fortifichiamo, e ristoriamo, quando contro il Corpo medesimo di Cristo *che è la Chiesa* (*b*) più vecmente ingagliardisce l' ardore di questa fiera interminabile congiura. Acciocchè confortati dal Signore, e nella potenza della virtù di Lui, protetti dallo scudo della Fede, possiamo resistere nel giorno dei mali, e tutti estinguere gl' infuocati dardi del maligno (*c*). In questo sconvolgimento de' tem-

(*a*) Agli Ebrei cap. 12.
(*b*) Ai Colossesi cap. 1.
(*c*) Agli Efesini cap. 6.

pi, in questa orribile confusione, e rovesciamento di cose dura lotta sovrasta a tutti li buoni contro ad ogni sorta di nemici del nome cristiano: più dura a Noi, cui per la cura, e governo di tutto il gregge affidato alla Pastorale costa sollecitudine *maggior zelo incombe sopra ogni altro per la Cristiana Religione* (a). Ma pure nella gravezza stessa di questo peso agli omeri nostri addossato, *di portare i pesi di tutti quegli che sono gravati*, quanto più conscii siamo a Noi stessi della nostra debolezza, ad una tanto più ferma speranza ne chiamo, e ne solleva la divina istituzione di questo Apostolico Ministero talmente stabilito nella persona di Pietro, che non dovendo questi giammai abbandonare il governo della Chiesa, neppure mai tralasciasse di portare i pesi dell' Apostolico regime in quegli che con perpetua successione gli sarebbono dati da Dio quali Eredi da sostenere, e proteggere in tutta la serie de' tempi.

In mezzo a tante e sì gravi tribolazioni che d' ogni intorno ci assediano, si è aggiunto come per colmo di tutte le altre molestie, che d'onde venir ci dovea motivo di sollievo e di gaudio, ci sia cagion preve-

(a) S. Siricio ad Imerio di Tarragona *nella Lettera* 1. *presso Il Conte.*

enta di maggior tristezza, ed affanno. Imperocchè *allora quando chi sotto nume di Sacerdote presiede alla Sacrosanta Chiesa di Dio ritrae la stesso Popolo di Cristo dal sentiero della verità nel precipizio di una erronea persuasione, e dà fa in una vagguardevolissima città, allora sì che va raddoppiato il pianto, e dee mersi una maggior sollecitudine* (a).

Furvi non già nelle più remote contrade, ma nella luce stessa dell' Italia, sotto gli occhi di Roma, e presso i Sacri limini degli Apostoli, fu un Vescovo decorato dell' onore di doppia Sede (Scipione de' Ricci già Vescovo di Pistoja, e Prato) il quale venuto alla nostra presenza per ricevere il Pastoral Ministero, accolto da Noi con paterna carità, si astrinse dal canto suo colla religione di un giuramento solenne, nel rito stesso della sacra sua Ordinazione a prestare a Noi, ed a questa Apostolica Sede la dovuta ubbidienza e fedeltà.

E quegli stesso non guari dopo che congedato col bacio di pace dal nostro amplesso portossi al governo delle greggie a lui commesse, circonvenuto dalle frodi di conservati Maestri di perversa sapienza, non già intese, come dovea, a sotterrare, colti-

(a) S. Celestino I. *nella Lettera* 22. *presso il Cuar.*

vate, perfezionare quella pacata lodevole forma di cristiana istruzione, che a norma della Ecclesiastica regola i Vescovi suoi Antecessori aveano da gran tempo introdotta, e come radicata; ma per l'opposto sotto finta specie di riforma, con introdurre importune novità tosto si prese a turbarla, e parte a parte sconvolgendone l'ordine tutta dai fondamenti rovesciarla.

Che anzi avendo ancora per nostra instituzione rivolto il pensiere alla convocazione di un Sinodo Diocesano, fece si l'infestibile di lui pertinacia nel proprio senso, che da quello che apportar dovea un tal qual rimedio alle ferite, ne nascesse un danno maggiore. E certamente dappoichè questo Sinodo Pistojese abuscò del nascondiglio, in cui occulto si giacque per alcun tempo, uomo non fu che piamente e saggiamente sentisse della Religione, che non si avvedesse tantosto essersi gli Autori del medesimo prefisso l'intento di riunire come in un Corpo i semi delle guaste dottrine, che sparsi aveano in tanti Libercoli, di riprodurre errori di già proscritti, di derogare la dovuta Fede alle autorità de' Decreti Apostolici che li proscrissero.

Le quali cose veggendo Noi che quanto più gravi erano di lor natura, tanto più istantemente l'ajuto richiedevano della Pasto-

rale nostra sollecitudine, non tardammo punto di rivolgere l'animo a quei consigli, che più atti sembrassero a sanare, o a reprimere il mal che sorgeva.

Ed in prima riconosciuto del saggio avvertimento del B. Nostro Predecessore Zosimo (a), *che le cose grandi altercante gran pro si esame richiedono*, ordinammo che un Sinodo dato alla luce da un Vescovo fosse prima esaminato da quattro Vescovi, ed altri Teologi aggiunti del Clero secolare e regolare deputammo una Congregazione di più Cardinali della S. R. C., e di altri Vescovi, i quali diligentemente considerassero la serie tutta degli Atti, confrontassero i passi quà e là spuntati, discutessero i sentimenti estratti e i cui voti ricevemmo in voce, ed in iscritto esposti dinanzi a Noi: i quali tutti furono di parere doversi il Sinodo generalmente riprovare, e con censure più o meno gravi qualificare molte proposizioni estratte da esso, altre per se medesime, altre attesa la connessione de' sentimenti. Le animadversioni dei quali avendo Noi ascoltate, e ponderate, ci prendemmo ancora il pensiere, che da tutto il Sinodo raccolti alcuni principali capi di perverse dottrine, alle quali riferire si possono direttamente, o in-

(a) S. Zosimo nella Lettera a prima il Concil.

direttamente in riprovabili sentenze aparse pee il Sinodo, chiotti venissero ad un certo ordinn, n che a ciascun di essi applicata fosse la sua particolare censura.

E perchè da questo medesimo confronto dn' luoghi, e discussione di sentenze, nebbene accuratissimamente seguiti, protervi Uomini non prendessero occasione di malignare, pee andare anche incontro a qualunque siffatto forse di già preparato cavilloso comento, risolvemmo di appigliarci al saggio consiglio, chn nnl reprimere simiglianti emergenti pesicolose, e nocive novità molti fra Nostri SSnti Predecessori, e Vescovi di grande autorità, ed eziandio Concilj Generali rettamentn, n cautamente adoperato, e con illustri esempj contestato, n commendato nn trasmisero.

Ben essi conoscevano l'arte malizione d'ingannare propria de' Novatori, li quali temnndo di offendere le Cattoliche orecchie si studiann bene spesso di ricoprire sotto frodolenti involuppi di paroln i lacci delle loro astnzie, affinchè l'errore nascosto tra senso n senso (*a*) più facilmente s'insinui negli animi, ed alterata pee mezzo di brevissima addizione, o mutazione la verità della sen-

(*a*) S. Leone M. *nella Lett.* 124. *dell' Edit. del Baller.*

renza, la confessione che operar dovea la salute, con certo sottile passaggio conduca alla morte. Che se questa inviluppata e fallace maniera vistosa è in ogni genere di parlare, in niuno modo è da comportarsi in un Sinodo, la cui prima lude esser dee di seguire nell' insegnamento una piana, e talmente chiara e limpida forma di dire, che non lasci luogo a pericolo d' inciampo: che però il peccare in questo genere non ammette quella subdola difesa, solita recarsi, che ove in alcun luogo trascorsa sia qualche espressione alquanto dura, si ritrova la medesima o spiegata più chiaramente altrove, o anche corretta, quasichè sfrenata licenza di affermare e di negare come piace, che fu sempre fraudolente astuzia de' Novatori a sedizione dell' errore valer non dovesse ad accusare l'errore stesso anzichè sdiscusarlo. O come se alle persone idiote particolarmente nell' imbattersi per sventura in questa o in quella parte di un Sinodo esposto a tutti in volgar lingua, presenti sempre fossero gli altri diversi passi da contrapporre, e che nel confrontarli fosse ciascuno da tanto da saperli da se stesso ridurre a tal senso da schivare, come malamente costoro spargono, ogni pericolo d' inganno, e di perversione. Arte è questa perniciosissima d' insinuare l'errore, con sommo av-

vedimento ravvisata, e con gravissima riprenzione dal nostro Predecessore S. Celestino (a) redarguita nelle Lettere del C. F. Vescovo Nestorio nel cui tenore ed incoerente multiloquio rintracciato egli per ogni parte, scoperto fu e colto quale scaltro impostore, che il vero avvolgendo coll'errore, e da capo l'uno coll'altro confondendo, o confessava quello che aveva negato, o tentava di negare quello che aveva confessato. Contro le quali insidie pur troppo spesso in ogni età rinnovate niglior modo nè più conducente fu messo in opera se non quello, che col prendersi a dichiarare quelle sentenze le quali sotto il velo dell'ambiguità encprono una pericolosa sospetta discrepanza di sensi, diligentemente si notasse il perverso significato, cui soggiaceva l'errore riprovato dal senso Cattolico.

La qual condotta piena di moderazione abbiamo Noi tantopiù volentieri abbracciata, quantochè a riconciliare gli animi, e ricondurli alla unità dello spirito col vincolo della pace (il che ci rallegriamo essere di già in molti coll'ajuto di Dio felicemente avvenuto) abbiamo riconosciuto, che sia per essere di gran giovamento il provedere in

(a) S. Celestino *nella Lett.* 13. *num.* 2. *presso il Cenni.*

primo luogo che i pertinaci Settatori del Sinodo, se pur ve ne rimarranno, che Dio non voglia, non possano in avvenire per eccitare nuove turbolenze chiamare come a parte della giusta loro condanna Scuole Cattoliche, le quali, tuttochè ripugnanti, si sforzano esse di trarre dalla loro per una certa travolta somiglianza di affini vocaboli, non ostante una dissomiglianza di sentimenti espressamente attestata dalle medesime. Ad altri poi che inavvedutamente si fossero lasciati preoccupare l' animo di più moderata opinione a favor del Sinodo, si tolga ogni motivo di lagnanza, non potendo ad essi dispiacere, quando sinceramente pensino, come vogliono apparire, che si condannino dottrine di tal modo esposte, che di fronte appresentano errori da' quali si professano del tutto alieni.

E neppure fin qui credemmo aver bastantemente soddisfatto agl' impulsi dell affettuosa nostra benevolenza, o per dir meglio della carità verso il Fratello Nostro, coi per quanto sta in Noi vogliamo, se ancor possiamo, sovvenire (*a*). Carità da cui animato il Nostro S. Predecessore Celestino (*b*)

(*a*) S. Celestino *nella Lett.* 24 *al Popolo C. P. num.* 8 *presso il Conte*

(*b*) *Nella Lettera* 22 *a Nestorio num.* 5.

non richiava anche oltre il dovere, cioè con sofferenza maggiore di quella, che paresse doversi usare, aspettare il ravvedimento dei Sacerdoti chiamati a resipiscenza. Ed in vero con l'Agostino, e con i PP. Milevitani vogliamo piuttosto, e bramiamo, che gli apparitori di ree dottrine siano entro la Chiesa con Pastorale cura sanati, che perduta ogni speranza di salute siano da quella recisi, se pure a ciò non costringa alcuna necessità (a).

Quindi per non tralasciare genere alcuno di uffizio, che valevole sembrar potesse, e conducente a riguadagnare un fratello, prima di più oltre procedere pensammo di chiamare a Noi il predetto Vescovo con amorevolissime Lettere a lui date di nostra ordine, promettendo che sarebbe con tutta benevolenza accolto da Noi, nè sarebbegli vietato di produrre in suo favore liberamente, ed apertamente quel tanto, che gli forse sembrato. Nè in vero venuta era meno in Noi ogni speranza, che quando recata seco avesse quella docilità di animo, che per sentimento dell'Apostolo ricercava principalmente s. Agostino (b) in un Vescovo.

(a) *Nella Lettera 176. num. 4. 178. num. 1. dell'Edit. Maur.*

(b) *Lib. 4 del Battesimo contro i Donatisti cap. 5., e lib. 5. cap. 26.*

riprodotti che gli fossero con semplicità, e candore senza altercazione, ed acerbità i principali capi delle dottrine, che degne fossero sembrate di più grave riprensione, rientrando Egli in se stesso non difficilmente sarebbesi indotto, e a volgere in più sano senso le dottrine esposte con ambiguità, e a rigettare apertamente quelle in cui manifesta apparisse la pravità, cosicchè in tal modo con molta estimazione del suo nome, e con lietissima congratulazione di tutti li buoni, per mezzo di una desideratissima correzione colla maggior pace possibile quietati sarebbonsi gli strepiti nella Chiesa insorti (a).

Ora però che con accagionare incomodi di salute non ha stimato valersi di questa nostra benigna condiscendenza, più non possiamo differire di soddisfare all'obbligo del nostro Pastorale Ministero. Causa non è questa di pericolo ad una soltanto o altra Diocesi: *Virtus è la Chiesa Universale da qualunque avuta* (b). Già da gran tempo, e da ogni parte non solo si aspetta, ma con incessanti ripetute istanze il giudizio a' no-

(a) S. Celestino *nella Lett. 26. num. 2 presso il Conti.*

(b) S. Celestino *nella Lett 21. ai Vescovi di Francia.*

plora di questa Suprema Apostolica Sede. Guarde Iddio che la voce di Pietro taccia giammai in questa sua Cattedra, nella quale vivendo Egli, e perpetuamente presedendo presta a chiunque la cerca la verità della Fede (a). Tutta non è in tali casi una di soverchio protratta connivenza, rendendosi pressochè reo del part chi dissimula, come chi predica cotanto irreligiose massime (b). D'uopo è pertanto tor via ogni piaga, che non un membro solo ammorba, ma offende il Corpo tutto della Chiesa (c), provedendo coll'ajuto dalla Divina pietà, che troncate le dissensioni pura, ed immacolata si mantenga la fede Cattolica, e richiamati dall'errore coloro che prave dottrine difendono, quelli la cui fede è approvata, vengano coll'autorità nostra raffermati (d).

Implorato pertanto il lume dello Spirito Santo con assidue replicate preghiere, private e pubbliche, al nostro come de' pii Fedeli di Cristo; ogni cosa pienamente e maturamente considerata, venuti siamo nella determinazione di condannare, e riprovare

(a) Il Crisologo nella *Lettera a Eutiche*.
(b) S. Celestino nella Lett. ad num. 2.
(c) *Il medesimo nella Lett. a Cirillo num. 3.*
(d) S. Leone M. nella Lettera a *Flaviano C.P. num. 2.*

quelle molte proposizioni, dottrine, sentenze tratte dagli Atti, e Decreti del mentovato Sinodo, o espressamente insegnate, o ambiguamente intimate, sotto le note e censure apposte, conforme si è detto, a ciascuna di esse, come con questa nostra Costituzione da valere in perpetuo le condannamo, e riproviamo:

E sono le seguenti,

Dell'Ornamento delle Verità nella Chiesa.

Dal Decr. della Gravità § 1,

I. La proposizione la quale asserisce, che *la quasi ultima cecità si è sparso un generale scoramento in le verità più importanti della Religione, e che sono la base della Fede, e della morale di Gesù Cristo,*

Eretica.

Della Podestà attribuita alla comunità della Chiesa, affinchè per essa si comunichi ai Pastori.

Atti, Cirrore.

II. La proposizione la quale stabilisce, che *la Podestà fu data da Dio alla Chiesa per comunicarsi ai Pastori che sono i Ministri cui per la salute delle Anime*

Così intesa che dalla Comunità dei Fe-

dal derivi nei Pastori la Podestà dell' Ecclesiastico Ministero, o Regime,

Eretica.

Della denominazione di Capo Ministeriale attribuita al Romano Pontefice.

Decr. dello Stato §. 8.

III. Inoltre quelle le quali stabiliscono *essere Il Romano Pontefice Capo Ministeriale*, Così spiegare che il Romano Pontefice non da Cristo in persona del B. Pietro, ma dalla Chiesa riceva la Podestà del Ministero, che ha nella Chiesa universale come Successore di Pietro, vero Vicario di Cristo, e Capo di tutta la Chiesa;

Eretica.

Della Podestà della Chiesa riguardo allo stabilire, e sanzionare l'esteriori Discipline.

Decr. della Fede §§. 13 14.

IV. La proposizione la quale afferma *che sarebbe un abuso dell'autorità della Chiesa trasportando altre i confini della Dottrina e della morale, ed astendendole a cose esteriori, ed esigendo con forza ciò che dipende dalla persuasione, e dal cuore*, cioè ancora che anche mezzi le apparenze esigere colla forza esteriore soggettione ai suoi decreti,

In quanto tan quelle indiscriminate parole *estendendola a non temerisi non come* abuso dell'autorità della Chiesa l'uso di quella Podestà ricevuta da Dio, che ora*rono anche gli stessi Apostoli nello stabilire, e mantenere l'istituta disciplina.*

Eretica.

V. In quella parte che intimò non aver la Chiesa l'autorità di esigere soggettarne ai suoi Decreti, fuori che per i mezzi che dipendono dalla persuasione;

In quanto intende che la Chiesa *non abbia la Podestà stabilitale da Dio con commessi di dirigere ne i consigli, e persuasioni, ma natura di comandare ai li Leggi, e di fatto la devesi, e costringere i renitenti, e trasgressori con istrettore giudiziali, e con pene salubri,*

Da Bened. XIV. nel Bre. *Ad assidnas* anno 1755. Primati, Archiepiscopis, & Episcopis Regni Poloniæ.

Inducente in sistema altre volte condannato come Eretico.

Diritti indebitamente attribuiti ai Vescovi.

Dist. dell' Ord. §. 25.

VI. La dottrina del Sinodo con la quale pro*fessa tenere permesso che il Vescovo abbia si-*

cinante da Gesù Cristo tutti i diritti necessarii per il buon governo della sua Diocesi,

Quasi che al buon governo di ciascuna Diocesi necessarie non siano le superiori ordinazioni concernenti o la Fede ei costumi, o la disciplina universale, delle quali il diritto appartiene ai Sommi Pontefici, e ai Concilj Generali per tutta la Chiesa.

Scismatica, per lo meno erronea.

VII Similmente là ciò che esorta il Vescovo a *procedere con tutta la zelo al più perfetto stabilimento dell'Ecclesiastica Disciplina a fronte di tutti le innovazioni la contraria, e cattoliche, e rilevare chi si oppugna al buon ordine della Diocesi, alla maggior gloria di Dio, ed alla maggiore edificazione dei Fedeli;*

Poi ciò che suppone potersi il Vescovo a proprio suo giudizio, ed arbitrio stabilire, e decretare contro le inconvenienze, eccezioni, e riserve, siano quelle che hanno luogo in tutta la Chiesa, siano quelle che hanno luogo in ciascuna Provincia, senza il permesso, e l'intervento della Superiore Gerarchica Podestà, dalla quale sono state introdotte, o approvate, ed hanno forza di Legge;

Inducente nello scisma, e sovversione del Regime Gerarchico, erronea.

VII. Similmente ciò che insolita dica massimi pervenuto, che *i Diritti del Vescovo ricevuti da Gesù Cristo per governare la Chiesa né persone altrerasi, né impedirsi, o qualora accada che l'esercizio di essi per qualunque motivo sia stato interrotto, possa sempre il Vescovo, e debba ravvisare ai Diritti suoi originarii, ogniqualvolta le esiga il bene maggiore della sua Chiesa*,

In ciò che accenna, che l'esercizio dei diritti Vescovili non possa impedirsi, o frastornarsi da alcuna Superiore Podestà, ogni qual volta il Vescovo a proprio giudizio stimerà evitare meno ciò sospendente al maggior bene della sua Chiesa;

Inducente nello Scisma, e sovversione del Regime Gerarchico, erronea.

Detto malamente attribuito ai Sacerdoti dell'Ordine offensore circa i Decreti della Fede, e della Disciplina.

Lett. Cenoc.

IX. La Dottrina in quale stabilisce, che *la riforma degli abusi circa l'Ecclesiastica Disciplina nei Stati Dimessi dal Pontefice, e dai Parochi legittimate che dipendere, stabilirsi, e sia senza libertà di decidere e stabilire la cumulazione ai leggerimenti, e comandi dei Vescovi*,

Falsa, temeraria, lesiva dell' Autorità Episcopale, sovversiva del Regime Gerarchico, favorevole all Eresia Ariana rinnovata da Calvino.

Delle Lett. Circol. delle Lett. ai Vicarii Foranei Dall Orat. al Sinodo § 8. Della Sess 3.

X Similmente la dottrina con la quale i Parochi, o altri Sacerdoti adunati nel Sinodo si dicono insieme col Vescovo Giudici della Fede, e parimenti si accenna competere ad essi il giudizio nella causa della Fede per proprio Diritto, ed anche ricevuto per l'Ordinazione,

Falsa, temeraria, sovversiva dell'Ordine Gerarchico, derogante alla fermezza delle Definizioni, o Giudizii dogmatici della Chiesa, per lo meno erronea.

Oraz. al Sinodo §. 8.

XI. La sentenza enunciante pel antico lustro dai Maggiori derivato fino dai tempi degli Apostoli, osservato nei migliori Secoli della Chiesa etiam stato ricevuto, *che i Decreti e Definizioni, e Sentenze emesse dalla Sede maggiori non si accettassero, se non fossero state riconosciute, ed approvate dal Sinodo Diocesano*,

Falsa, temeraria, derogante per la sua generalità all'ubbidienza dovuta alle Costituzioni Apostoliche, come anche alle Sentenze derivanti dalle Gerarchica legittima Superior Podestà, fomentante lo Scisma, e l'Eresia.

Calunnie contro alcune Decisioni in materia di Fede emanate da alcuni Secoli

Della Fede §. 12.

XII. Le asserzioni del Sinodo prese in complesso circa le Decisioni in materie di Fede emanate da alcuni Secoli, le quali presente come Decreti usciti da una Chiesa particolare, o da pochi Pastori, non appoggiati ad alcune sufficiente autorità, oltre ch'oltrepassa la purità delle Fede, ed eccitar turbolenze, ristrai per forza, dai quali non erano influire delle piaghe ancor troppo vive;

False, capziose, temerarie, scandalose, ingiuriose ai Romani Pontefici, e alla Chiesa, derogranti all'ubbidienza dovuta alle Costituzioni Apostoliche, scismatiche, perniciose, per lo meno erronee.

Della pace detta di Clemente IX.

Orat. al Sinodo § 3. nella nota.

XIII. La proposizione riportata fra gli Atti del Sinodo, la quale attribuisce a Clemente IX. l'attribuzione la pace alla Chiesa con l'approvazione dalla distruzione del diritto, e del fatto nella sottoscrizione del Formolario prescritto da Alessandro VII.,

Falsa, temeraria, ingiuriosa a Clemente IX.

XIV. In quanto poi favorisce detta distinzione lodando i di lui fautori, e biasimando i loro avversarii,

Temeraria, pericolosa, ingiuriosa ai Sommi Pontefici, fomentante lo Scisma, e l'Eresia.

Della formazione del Corpo della Chiesa

Append. num 28.

XV. La dottrina la quale propone la Chiesa *da considerarsi come un Corpo Mistico che si forma di Gesù Cristo che ne è il Capo, e dei Fedeli che ne sono le membra per una unione inefabile, per cui divinamente adorabilmente con Lui un solo Sacerdote, una sola Vittima, un solo Adoratore perfetto di Dio Padre in Spirito, e Verità,*

Intesa in questo senso, che al Corpo della Chiesa non appartengono se non i

Fedele che sono Adoratori perfetti lo spirito, e verità,

Eretica.

Dello stato d' Innocenza.

Della Genesi §§ 4. 7. Del Sagram. ingress. § 2. Della Penit § 4.

XVI. La dottrina del Sinodo dello stato di felice innocenza, quale lo rappresenta in Adamo avanti il peccato, compendiosamente non solo l' integrità, ma anche la giustizia ineccisore con la tendenza in Dio per l'amore di carità, e la primiera sentenza in qualchi maniera estintiva dopo la caduta;

In quanto che empiamente presa accenna, che quello stato fu sequela della creazione, dovuto per naturale esigenza, e condizione dell' umana natura, non gratuito beneficio di Dio.

Falsa, altre volte condannata in Bajo, e Quesnello, erronea, favorevole all' Eresia Pelagiana.

Dell' immortalità riguardata come naturale condizione dell' Uomo.

Del Batter. §. 2.

XVII. La proposizione cospirata con quella

parole: *Ammaestrati dall'Apostolo riguardiamo la morte non già come una naturale conditione dell'Uomo, ma invece come una giusta pena della colpa originale*;

In quanto che sotto nome dell'Apostolo ingenuamente allegato insinua, che la morte la quale nello stato presente è infletta come una giusta pena del peccato, per una giusta sottrazione dell'Immortalità, non sia stata naturale condizione dell'Uomo, quasichè l'immortalità non fosse stato un gratuito benefizio, ma naturale condizione.

Capziosa, temeraria, ingiuriosa all'Apostolo, altra volta condannata.

Della condizione dell'Uomo nello stato di Natura.

Della Grazia § 10.

XVIII. La dottrina del Sinodo la quale annuncia, *che dopo la caduta di Adamo Iddio annunziò la promessa di un futuro Liberatore, e volle risuscitare il genere umano colla speranza della salute, che ci doveva recare G. Cristo*, mandando in che *volle il Signore, che l'uman genere peccatore per varii mezzi prima che venisse la pienezza de' tempi*, e primieramente affinchè nello stato di natura *l'uomo abbandonato al proprii lumi imparasse a*

diffidere della sua cieca ragione, e del tradimento, ed ai sudditi ci muovette a desiderare il successo di un lume superiore,

Dottrina, come giusta, e spiegata, e intesa del desiderio dell'aiuto di un lume superiore in ordine alla salute promessa per Gesù Cristo, e compreso il quale si suppongo che l'Uomo abbandonato al proprio lume sarebbe potuto da per se stesso muovere;

Sospette, favorevole all'eresia Semipelagiana.

Della condizione dell'Uomo sotto la Legge.

Sol.

XIX. Peimente quelle la quale soggiugne, che l'uomo sotto la Legge *essendo impotente ad osservarla diventa prevaricatore non già per colpa della Legge che era santissima, ma per colpe dell'Uomo, che sotto la Legge tenne la grazia divenne vieppiù peccatore*, e soggiunge, che *la Legge le non valse a rimediare il male dell'uomo, servì a fargli conoscere i suoi mali, e cacciarlo dalla sua debolezza, a fargli desiderare la grazia del Mediatore*.

In quella parte in cui generalmente accenna, che l'uomo diventa prevaricatore per l'inosservanza della legge, che era impotente ad osservare, quantunque abbia pe-

tale stimulerà qualche cosa impossibile quegli che è giusto, e tale per conseguenza l'uomo, per cui, che non può schivare quegli che è pio,

Da S. Cesario Serm. 73. nell'Appan. di S. Agostino Serm. 173. dell'Edit. Maur.
Da S. Agostino de Nat. & Gr. cap. 43.
Da Gaut. & lib. arb. cap. 16.
Encr. in Pral. 56. num. 6.

Falsa, scandelosa, empia, condannata in Bajo.

XX. In quella parte in cui si dà ad intendere, che l'Uomo sotto la Legge senza la grazia abbia potuto cominciare il desiderio della grazia del Mediatore ordinato alla salute promessa per Cristo, quantunque *non sia la grazia stessa, che faccia che si invochi Dio*,

Dal secondo Concilio di Orange Can. 3.

Proposizione, come giace, sapriosa, sospetta, favorevole all'Eresia Semipelagiane.

Della Grazie Illuminante, ed eccitante.

Delle Grazie &c.

XXI. La proposizione la quale accerisce, che *il lume della Grazia quando sia solo non ser-*

ve, che a farci conoscere l'infinità del nostro stato, e la grandezza del nostro male, che la grazia sola sia quella che produce le tante sue effetto, che produceva la Legge Mosaica intorno nascondere, che il Signore sol ne misura cuore ed unico amore; e dopo non lasciò dilatazione contraria all'amore che il demonio; che questo solo amore, questo sacro dilatazione il popolamento la grazia di Gesù Cristo in Imperciò cercando, que cognito unde amori fecisset; ch'questo è quello solo da noi germinare le spine buone che quale è la grazia del nuovo Testamento, che ci libera dalla violenza del peccato, e ci rende figliuoli di Dio.

In questo intende che quella sola propriamente sia la grazia di Gesù Cristo che ci fa operare, o vuole anche lì quale l'Uomo liberato dalla schiavitù del peccato viene costituito figliuolo di Dio, e non sia anche propriamente grazia di Gesù Cristo quella grazia con la quale il cuore dell'uomo vien toccato mediante l'illuminazione dello Spirito Santo (Trident Sess 6 cap. 5.), ed ei dia vera interna grazia di Cristo con si esclude,

Falsa, capziosa, inducente nell'errore condannato nella seconda proposizione di Giansenio come eretico, e rinnovante lo stesso errore.

Della Fede come prima Grazia.

Della Fede §. 1.

XXII. La proposizione la quale asserma, che la Fede *della quale inamorando la ricreazione della grazia, e per mezzo della quale causa prima operativa chiamati alla salute, ed alla Chiesa*, è la stessa scacciante vietà dalla Fede per la quale gli uomini si dannominano, e sono Fedeli;

Quasi che non fosse prima quella grazia, la quale *ricevuta previene la volontà, così previene nostra la Fede*,

Da S Agostino de dono Perseverantiæ c. 26. n. 42.

Sospetta d'Eresia, *e* che sà di assai, altra volta condannata in Quesnello, erronea.

Del doppio Amore.

Della Grazia §. 8.

XXIII La dottrina del Simeda dal doppio amore, dalla cupidità dominante, e dalla carità dominata, la quale enunzia che Platone senza la grazia è sotto la schiavitù del peccato: e che esso in sole azioni par. il generale influsso dalla cupidità dominante guasta tutte le sue azioni, e le corrompe,

In quanto facciam che nell'Uomo mentre è sotto le schiavitù, resta nello stato del peccato privo di quelle grazie mediante le quale è liberato dalle schiavitù del peccato; e viene costituito figliuolo di Dio, talmente domini le cupidità, di modo che per il generale influsso di questa tutte le di lui azioni in se stesse siano infette, e corrotte, e tutte le opere che si fanno avanti la giustificazione in qual'voglia maniera si facciano, siano peccati;

Quasi in tutte le sue azioni il peccatore serve alla cupidità dominante,

Falsa, pernitiosa, inducente nell'errore dal Tridentino condannato come Eretico, di nuovo condannato in Baja Art. 40.

§. 12.

XXIV In quelle poche poi in cui fra la cupidità dominante, e la carità dominante non si pongano effette medie di sorte alcune delle nature stesse innocente, e di loro natura lodevoli, i quali insieme con l'amore delle beatitudine, con le naturali propensione al bene *rimasero come gli estremi lineamenti, e reliquie dell' immagine di Dio*,

Da S. Agostino de epis. & litt. cap. 28.

Quantichè *fra l'amore divino, che si con-*

dove al Regno, e Pomose simone illecito, che alcun ripensato, non ci decce Pomose ombra lecito che non si ripende,

Da S Agostino Serm. 349. de Corr. della Edit Maur.

Falsa, altre volte condannata.

Del Timore servile.

Della Penit. § 5

XXV La dottrina la quale generalmente affermo, che il timore delle pene *solamente non poco dirsi cattivo, ec arrivi almeno a frenare la mano;*

Quasi lo stesso timore dell' Inferno, che la Fede insegna doversi infliggere al peccato, non sia in se buono e utile, come un dono soprannaturale, e un movimento da Dio ispirato, che prepara all' ottenere della giustizia,

Falsa, temeraria, perniciosa, ingiuriosa ai Doni divini, altra volta condannata, contraria alla dottrina del Concilio di Trento, come ancora al comune sentimento dei Padri, *esser' nopo* secondo l'ordine consueto della preparazione alla giustizia, *che entri primieramente il timore per mezzo del*

quale venga la carità il Timore medicinale, la Carità sanata.

Da S. Agost. lo Epist. Johan. a 4. Tract. 3. o 4. 5.
In Johan. Evang. Tract 41. n. 10.
Enar. in Psal. 127. o 7.
Sermona 249. di Verbis Apostoli c. 13.
Sermone 161. de Verbis Apostoli c. 2.
Sermone 349. di Carità a c 7.

Della pena di quelli che meńjono col solo peccato originale.

Del Battesimo § 3.

XXVI. La dottrina le quale rigetta come una favola Pelagiana quel luogo dall' Inferno (che i Fedeli communemente chiamano Limbo de' Fanciulli) nel quale le Anime di coloro, a quali mancano colla sola colpa originale sono punite con la pena di danno senza la pena di fuoco,

Quantichè quelli, i quali escludono la pena del fuoco, pur quanto attiene tutto il necessario quel luogo, a stato di mezzo privo di colpa, e di pena fra il Regno di Dio, e la dannazione eterna, quale il favoleggiavano i Pelagiani.

Falsa, temeraria, ingiuriosa alle Scuole Cattoliche.

Dei Sagramenti, e primieramente della forma sagramentale condizionale.

Del Battesimo §. 32.

XXVII. La deliberazione del Sinodo con la quale entro protesto di attenersi agli antichi Canoni dichiara la sua intenzione di non voler fare menzione di formola condizionale nel caso di Battesimo dubbio,

Temeraria, contraria alla pratica, alla Legge, all'autorità della Chiesa.

Della partecipazione della Vittima nel Sagrifizio della Messa.

Dell' Eucaristia §. 6.

XXVIII. La proposizione del Sinodo con la quale dopo aver stabilito, *che non parte essenziale al Sacrificio è la partecipazione alla Vittima*, soggiunge, che *non condanna però come illecita quelle Messe, nelle quali gli astanti non si comunicano sacramentalmente, attesochè tutti partecipano in modo ido-*

beat mus perfitto o questa Vittima, riten-
vendola con lo spirito;

In quanto insegna, che manchi all'esistenza del Sagrifizio qualche cosa in quel Sagrifizio, sha si faccia o non assendovi alcuno presente, o essendovi presenti quelche non partecipano nè sacramentalmente, nè spiritualmente della vittima: e quasi si dovessero condonnare come illecite quelle Messe, nelle quali comunicandosi il solo Sacerdote, niuno siavi presente il quale si comunichi o sacramentalmente, o spiritualmente,

Falsa, arrogante, sospetto di eretia, e che sa di essa.

Dell'efficacia del rito della Consacrazione.

Dell' Eucarist. § 2.

XXIX. La dottrina del Sinodo in quella parte nella quale imprendendo ad esporre la dottrina della Fede circa il rito della Consacrazione, rimosse le quistioni Scolastiche sul modo in cui Gesù Cristo è nell' Eucaristia, dalle quali storie i Parrochi che hanno l'incarico d'istruirne, e volendosene astenere, proponga soltanto queste due cose: 1. Che Gesù Cristo dopo la Consacrazione è veramente, realmente, sostan-

zissimante sotto le specie: sì Che allorac cessi tutta la sostanza del Pane, e del Vino rimanendovi le sole specie, dal tutto omesso fai mansione alcuna della Transustanziazione, ossia della conversione di tutta la sostanza del Pane nel Corpo, e di tutta la sostanza del Vino nel Sangue, quale il Concilio di Trento ha definito esser articolo di Fede, e si racchiude nella solenne professione di fede;

In quanto che per questa inconsiderata, e scapsita omissione si sottrae la notizia di un articolo appartenente alla Fede, ed ancora di un vocabolo della Chiesa consacrato per conservare la Professione di quell'articolo santo l'Essie, e tende pericolo ad indurre la dimenticanza di esso, come se al medesimo da una Questione insignante esulassi,

Perciocchè, derogante alla esposizione della Verità Cattolica circa il Dogma della Transustanziazione, favorevole agli Eretici.

Dell'applicazione del frutto del Sagrifizio.

Dell' Eucaristia § 2.

XXX. La dottrina del Sinodo con la quale mente professa *di credere*, *che l'obbligazione*

del Sacrificio si estenda a tutti, talmente però che nella Liturgia possa farsi speciale commemorazione di alcuni ed uno, che dicendi pregando Iddio per essi in modo particolare; dipoi subito soggiunge, ove già che noi vogliamo essere la partecipi del Sacerdote l'applicare i frutti del Sacrificio a chi egli vuole, anzi condanniamo questo errore come effettivo grandemente dei diritti di Dio, il quale solo distribuisce i frutti del Sacrificio a chi Egli vuole, e secondo la misura che a lui piace. quindi in conseguenza caratterizza come falsa l'opinione introdotta nel popolo, che quei i quali commolcerano ad un Prete l'elemosina con la condizione, che questo celebri una Messa, percepiscano da essa un frutto speciale,

Così insegna, che oltre la particolare commemorazione, ed oblazione, vera applicazione del Sacrificio che si fa del Sacerdote nomi giusi d'accattaggio, essenza pericolo, e quelli per i quale ci applica, che a qualunque altro, poiché uno speciale frutto deriverebbe dalla speciale applicazione, che la Chiesa comande e ordine che si faccia per persone determinate, ovvero per determinati ordini di persone specialmente dei Pastori per le proprie parocchie. lo che del Concilio di Trento è stato chiaramente espresso come derivante da Precetto divino,

Sess 23. cap. 1. de Reform.
Bened. XIV. nella Costituz. *Cum semper oblator* §. 2.

Falsa, temeraria, perniciosa, ingiuriosa alla Chiesa, inducente nell'errore altra volta condannato in Wicleffo.

Dell'Ordine conveniente da osservarsi nel culto.

Dell'Eucaristia §. 5.

XXXI. La proposizione del Sinodo la quale dice, essere conveniente secondo l'ordine de divini Offizii, e secondo l'antica consuetudine, che in essesse Tempio vi sia un solo Altare, e peciò che si ristabilisca tal uso,

Temeraria, ingiuriosa al costume molto antico, pio, vigente da molti secoli particolarmente nella Chiesa Latina, ed approvato.

Ivi.

XXXII Similmente la prescrizione che proibisce porre su gli Altari Reliquiarii, o Fiori.

Temeraria, ingiuriosa al pio, e approvato costume della Chiesa.

Ivi §. 6.

XXXIII. La proposizione del Sinodo, ovvero quelle massime di desiderare che si togliessero quei motivi, per i quali el è la pratica indutte le dimenticanze dei principj concernenti all' ordine della Liturgia, *con richiamarla ad una maggior semplicità di Riti, che esporla in lingua volgare, e con proferirla con voce elevata*;

Quantochè l'ordine esistente della Liturgia ricevuto, ed approvato dalle Chiese proveniesse in parte dall' obblio dei principj dai quali essa deve reggersi,

Temeraria, offensiva delle pie orecchie, contumeliosa alle Chiese, favorevole alle maldicenze degli Eretici contro la medesima.

Dell' Ordine della Penitenza.

Della Penit §. 7.

XXXIV. La dichiarazione del Sinodo con la quale dopo aver premesso, che l'Ordine delle Penitenza canonica talmente fu stabilito dalle Chiese seguendo gli esempj degli Apostoli, che fosse a tutti comune,

or soltanto per punizione della colpa, ma principalmente per disposizione alla grazia, soggiunge, che le quali' tratta maravigliosa ed augusta ritrovata tutta le dignità di un Sagramento agli assomiglia, eguaglia dall' intelligenze, che ci si ordene ad esso,

Quasi che a cagione dell' Ordine per cui senza essersi fatto il corso della Penitenza Canonica suole questo Sagramento amministrarsi per tutta la Chiesa cattolica diminuita la dignità del medesimo,

Temeraria, scandalosa, seducente al dispregio della dignità del Sagramento come è usato amministrarsi in tutta la Chiesa, ingiuriosa alla Chiesa stessa.

Della Fede § 30. *num.* 4.

XXXV. La proposizione concepita con queste parole: *Se la carità sia principio è sempre debole, di cui essa critiasia per ottenere l'remissione di questa carità dun il Sacerdote sor procedere quegli atti di umiliazione, e di penitenza, che tutte furono le cose della Chiesa raccomandate. Il dolore quasi atto a poche creature, e a qualche diligenza, dopo di aver già ricevuta l'assoluzione, sembra piuttosto un materiale desiderio di conseguire a questo Sagramento il suo stato di Penitenza, che un vero Illustrare, e volevole*

ad accrescere quel fervore di carità ch' ha da precedere l'assoluzione. Nel siamo ben lo ozio, ad disapprovare la pratica d'imporre penitenze da farsi anche dopo l'assoluzione, se egli mostra d'aver buona vitat sempre accompagnata dalle vestre innocenze, quante più debbiamo temere di una vita molteplici imperfezioni nell'esercizio difficilissimo, ed importante della nostra riconciliazione,

In quanto alla coma, che la penitenze, la quali s'impongono da adempirsi dopo l'assoluzione debbano piuttosto riguardarsi come un applaudato per i delitti commessi coll'opera della nostra riconciliazione, che coma penitenza veramente soggiacenti, a soddisfazione pei peccati confessati, quasi acciocchè si conosca la vera ragione di Sagramento, non si vuole nome, ma necessario di via ordinaria, che gli atti di umiliazione, e di penitenza, che s'impongono per modo di soddisfazione sagramentale precedar debbano l'assoluzione,

Falsa, temeraria, ingiuriosa alla comune pratica della Chiesa, inducente nell' errore condannato con nota eretticale in Pietro d' Osma,

Della previa necessaria disposizione per ammettere i penitenti alla riconciliazione.

Della Grazia § 25.

XXXVI. La dottrina del Sinodo con la quale dopo aver premesso, *che quando si tratta di negozi non equinoci dell'amor di Dio dominante nel cuor dell'uomo potrà un ragione giustificarsi degno di essere ammesso alla partecipazione del Sangue di Gesù Cristo, chi si fa nei Sagramenti*, soggiunge, *che le preteste contrizioni operate per detrizione non soglione essere nè ufficaci, nè durevoli*, per conseguenza, che il *Ritorno delle Anime dovrà ricercarsi a segni non equivoci di una carità dominante prima di ammettere ai Sagramenti i suoi penitenti*, quali segni come dice di poi (§ 27.) *Il Ritorni però rilevare da una tal tentazione del peccato, e dal fervore nelle opere buone* qual *fervori di carità*, piuttosto inoltre (*della Penit.* § 10.) come disposizione; che *dee precedere l'assoluzione*;

Così intesa, che non solo la contrizione imperfetta, che comunemente chiamasi attrizione, anche quella che congiunta con la dilezione sino ami l'uomo incomincia ad amare Dio come fonte di ogni giustizia, nè solamente la contrizione fornita della carità, ma anche il timore della carità dominante, a quello eziandio provato con lungo esperimento per mezzo del

ferenza nelle opere buone, generalmente, ed essolutamente richieggeri, affinchè l'Uomo sia ammesso ai Segramenti, e specialmente e penitenti al beneficio dell'assoluzione,

Falsa, temeraria, perturbative della quiete delle anime contrarie alla pratica sicura, ed approvata nella Chiesa, detraente, ed ingiuriose all' efficacia del Segramento.

Dell'autorità di assolvere.

Dello Pistoiese §. 20. num. 6

XXXVII. Le dottrine del Sinodo la quale circa l'autorità di assolvere ricevute per mezzo delle Ordinazioni, dice, che *dopo l'istituzione delle Diocesi, e delle Parrocchie creskent, che ogn'uno esercitò questa giudiziale potestà perchè suddito ad esse o per necessità, o per un particolar diritto, giacchè l'operare diversamente introdurrebbe confusione, o disordine*,

In questo che dopo l'istituzione delle Diocesi, e delle Parrocchie dice esistere *sufficiente a prevenire la confusione*, che *la podestà di assolvere ci esercitò sopra i sudditi*, così intese come al valido uso di questa podestà necessaria non sia quel-

la ordinaria, o subdelegata giurisdizione, senza la quale il Tridentino dichiara di non valere niente l'assoluzione profferita dal Sacerdote,

Falsa, temeraria, pernicios, contraria al Tridentino, erronea

Ivi §. 11.

XXXVIII. Similmente la dottrina con la quale il Sinodo dopo aver proferito di non *potersi a meno di non numerare quella tanto venerabile disciplina dell' antichità, che* (come dice) *alla penitenza non numerosa così fattamente, e forse non mai ebbe dopo il primo peccato, e la prima ricuperatissima vittoria nella colpa*, soggiunge, che *per il timore di ricader sulmo più sempre sotto la artiche di morte dalla immanione, e dalla pace, un gran freno si apparecchia a coloro, che poco sembrano il male del peccato, e meno lo temono*,

Contraria al Canone 13. del Concilio Niceno I., alla Decretale d'Innocenzo I. ad Esperio Tolosano, come anche alla Decretale di Celestino I. ai Vescovi della Provincia di Vienna, e di Narbona, redolente la pravità, che il S. Pontefice abborrisce in quella Decretale.

Della Confessione dei peccati veniali.

Della Fede § 22.

XXXIX. La dichiarazione del Sinodo circa la confessione dei peccati veniali, quale dice, che bisogna non cessare mai frequentare per non rendere tale confessione troppo aggravosa,

Temeraria, pernicosa, contraria alla pratica di Uomini santi, e pii, approvata dal Sagro Concilio di Trento.

Delle Indulgenze.

Della Fede § 16.

XL. La proposizione la quale asserisce, che *l'Indulgenza colla sua pratica necessaria non è se non che la remissione di una parte di quella penitenza, che viene dai Canoni stabilita al peccatore*,

Quantichè l'Indulgenze oltre la nuda remissione della pena conosca non voglia ancora per la remissione della pena temporale dovuta alla divina giustizia per i peccati attuali,

Falsa, temeraria, ingiuriosa ai meriti

di Cristo, già condannata nell'articolo 29. di Lutero.

Sul.

XLI. Similmente in ciò che si soggiunge, che *gli Scolastici finsero delle loro immaginarie soluzioni quelle strette maniere molto intorno dei meriti di Cristo, e dei Santi, e specialmente alla chiara luce di quella soluzione della pena convenia la scusata, e falsa di applicazione dei meriti*.

Quasichè i teatri della Chiesa d'onde il Papa dà le Indulgenze, non siano i meriti di Cristo, e dei Santi,

Falsa, temeraria, ingiuriosa ai meriti di Cristo, e dei Santi, già condannata nell'articolo 27. di Lutero.

Sul.

XLII. Parimente in ciò che soggiunge *essere ancora più lagrimevole, che questa falsissima applicazione dei meriti siasi voluta far passare ai defunti*,

Falsa, temeraria, offensiva delle pie orecchie, ingiuriosa ai Romani Pontefici, ed alla pratica, e sentimento della Chiesa universale, inducente nell'errore condannato con nota ereticale in Pietro d'Osma, di nuovo

condannato nell' articolo 22. di Lutero.

Ivi.

XLIII. In quarta parte finalmente, in cui con somma impudenza invasisce contro le tabelle d' indulgenze, Altari privilegiati &c.

Temeraria, offensiva delle pie orecchie, Scandalosa, contumeliosa ai Sommi Pontefici, ed alla pratica frequentata in tutta la Chiesa.

Della riserva dei Casi.

Della Penit. § 19.

XLIV. La proposizione dal Sinodo la quale dice, che la *riserva dei soli altri non è precisamente, che un indiretto ingiungere per i Sacerdoti inferiori, di non udire molte di quelle per i penitenti, che sono stimolati a non bricarsi gran fatto di questa riserva*,

Falsa, temeraria, mal sonante, perniciosa, contraria al Concilio di Trento, lesiva della superiore gerarchica Podestà.

Ivi.

XLV. Similmente dalle speranze che mostra di esservi, *che riformato il Rituale, e l'ordine della Penitenza non si curasse più tanto famigliare ch'erano*;

In quanto attese la generalità delle parole accenna, che per la riforme del Rituale, e dell'Ordine della Penitenza fatta dal Vescovo, o del Sinodo possano abolirsi o cassare, che il Concilio di Trento (Sess. 24. cap. 7.) dimostra aver potuto i Sommi Pontefici per la suprema Podestà loro data in tutta la Chiesa ricevere al particolare loro giudizio a

Proposizione falsa, temeraria, derogante, ed ingiuriosa al Concilio di Trento, ed alla autorità dei Sommi Pontefici

---

Delle Censure.

Della Pena §§. 20. 22.

XLVI. La proposizione, *la quale asserisce, che l'effetto della Scomunica è solamente esteriore, perchè solo di una pena esclude dall'esteriore comunicazione della Chiesa*,

Quasi le scomuniche non sia pena ecclesiastica, che lega nel Cielo, che obbliga le Anime,

Da S. Agost. Ep. 2 §n. Auxilium Episcopo. Tract. 50 in Johann. num. 12.

Falsa, pernicisa, condannata nell'articolo 23. di Lutero, per le mene erronea.

§§ 41 e 42

XLVII. Similmente quelle che dice, essere necessario secondo le Leggi naturali e divine, che tanto alla Scomunica, quanto alla sospensione precedai debba un personale esame, e che perciò le così dette sentenze *ipso facto* non abbiano alcuna forza, che di non esse minaccia senza alcun effetto attuale,

Falsa, temeraria, pernicisa alla Podestà della Chiesa, erronea.

§. 44.

XLVIII. Similmente quella, che dice *essere inutile, e vano la formula introdotta da alcuni uteli di assolvere in generale dalle Scomunihe, nella quali potesse essere incorso il Fedele*.

Falsa, temeraria, ingiuriosa alla pratica della Chiesa.

§. 44.

XLIX. Similmente quella che condanna come

ostile, ad invalida *li sospendini ex infirmata sanctitate*,

Falsa, pernicosa, ingiuriosa al Tridentino.

Ivi.

L. Parimente io crò che insieme non abbia lasciato al solo Vescovo far uso della Podestà che pure gli accorda il Tridentino (Sess. 24 cap. 1 de Reform.) d' infliggere legittimamente la sospensione *ex infirmata sanctitate*,

Lesiva della giurisdizione dei Prelati della Chiesa.

Dell' Ordine.

Dell' Ordini §. 4.

LI. La dottrina del Sinodo, la quale dice che nel promuovere agli Ordini non costuma, ed astiensi dall' antica disciplina, questo metodo fu solito osservarsi, che si leggano dai Cherici *li discipline nella vecchiezza della vita*, e il *giudicavi degno di commendazione agli Ordini Sagri*, egli il *solea promuovere al Diaconato*, e al *Sacerdozio*, *prendè non avesse i giusti Infirmi ed allora dimandi Ordinarlo per soltanto*, come il dice di più,

§ 5.

LII. Similmente quelle che accenna non esservi stato altro titolo delle Ordinazioni, che la deputazione a qualche speciale Ministero, quale fu prescritto nel Concilio Gelerdonese soggiungendo (§ 6) che fino a tanto che la Chiesa si regolò con questi principii nelle scelte dei Sagri Ministri, fiorì l'Ordine Ecclesiastico; essersi perciò passati quei tre giorni; ed essersi poi introdotti nuovi principii, ne i quali si corruppe la disciplina nella scelta dei Ministri del Santuario;

§ 7.

LIII. Similmente in ciò che riporta fra questi stessi principii di corruzione, l'essersi ristretto dell'antico costume, per il quale, come dice (§ 3), la Chiesa intendendo tolte tracce dell'Apostolo avea stabilito, che niuno si ammettesse al Sacerdozio, se non avesse conservate le battesimale innocenza,

In quanto accenna essersi corrotta la disciplina per mezzo dei decreti, e stabilimenti.

1. O con i quali sono stati stabiliti le Ordinazioni *per tabam*,

2. O con i quali sono state approvate giorate le necessità, e comodità delle Chiese le Ordinazioni senza il titolo di spe tta-

le officio, come specialmente del Tridentino l'Ordinazione e riceve di pertinenza riceve l'ubbidienze per le quale gli Ordinati in questa guisa sono tenuti servire alle necessità delle Chiese, con prestare quegli officii, ci quali erano e tempo e luogo addetti dei Vescovi, come fin dei tempi Apostolici si costumò fare nella primiera Chiesa,

3. O con i quali per disposizione dei Canoni ci è fatte dichiarazione dei delitti, che rendono irregolari i delinquenti, quando le Chiesa gie una ci dichiarazione sieno allontanate dello spirito dell' Apostolo, non escludendo generalmente, e indiscriminatamente dell' Ecclesiastico Ministero tutti quelunque siano, che non avessero conservate la Benedizione innocenze,

Dottrina in tutte le sue parti falsa, temeraria, perturbativa dell'ordine introdotto per la necessità, e commodità delle Chiese, ingiuriosa alle discipline approvate dai Canoni, e particolarmente dei decreti del Tridentino

§ 13.

LIV. Similmente quelle, che taccia come turpe abuso il pretendere giammai limosine per celebrai Messe, e amministrare Sagra-

menti, e come è il ricevere qualunque provento detto *di stola*, e generalmente qualunque stipendio, o emolumento che si congiunture di suffragi, e di qualunque funzione parrocchiale venisse offerto.

Quei che i Ministri della Chiesa dovessero esercire come reo di delitto degno che alcuno, mentre esso gionta il ricevere, ed approvare costume, ed instituto della Chiesa si prevalgano del diritto premigato dell'Apostolo di ricevere cose temporali da quelle, ne quali si communicano le cose spirituali.

Falsa, temeraria, lesive del diritto Ecclesiastico, e Pastorale, ingiuriosa alla Chiesa, e ai di lei Ministri.

§. 64.

LV. Similmente quelle congregazioni pertenute di sideratamente desiderate, che si trovassero il modo di togliere delle Cattedrali, e Collegiate il numero Clero (col quel nome denote i Chierici degli Ordini inferiori) provedendo in altre forma, cioè per mezzo di Leiri probi, e di maggiore età, assegnatogli un discreto onorario per servire le Messe, e fare altre offici, come di Accolito ecc come soleva, dice, una volta praticarsi, quando siffatti offici non erano annessi ad una formalità per ascendere agli Ordini maggiori.

In quanto riprende lo stabilimento con quale si provede, che le funzioni degli Ordini minori da quel tempo in fuori, e ad ogni arbitrio (Concil. Trident. IV. di Milano) e ciò giusta la mente del Tridentino (S. 23 cap. 17.) affinchè in avvenire i sagri Canoni siano richiamate le ottenevate le funzioni dei Sacri Ordini dal Diaconato all' Ostiariato lodevolmente ritenute nella Chiesa dei tempi Apostolici, ed le molte ingiurie per qualche tempo introdotte, ne degli Eretici si derivano come ovvie,

Suggerimento temerario, offensivo delle pie orecchie, pernicioso del Ministerio Ecclesiastico, diminutivo della decenza da osservarsi per quanto è possibile in celebrare i Misteri, ingiurioso agli offizi, e funzioni degli Ordini Minori, e alla disciplina approvata dei Canoni, e particolarmente del Tridentino, favorevole alle maldicenze, e calunie degli Eretici contro detta disciplina.

§. 18.

LVI. La dottrina in quella stabilisce poter conveniente, che non si dovesse mai concedere, nè ammettere dispensa alcuna negli impedimenti canonici, che procedono dai delitti espressi nel diritto,

Lesiva dell'equità, e moderazione canonica approvata dal Sagro Concilio di Trento, derogante all'autorità, e diritti della Chiesa.

Pel §. ec.

LVII La prescrizione del Sinodo, la quale generalmente, e senza distinzione alcuna rigetta come abuso qualunque dispensa, per cui si conferisca allo stesso soggetto più di un beneficio di residenza simultanea: Il che soggiunge, essere pericoloso; che secondo lo spirito della Chiesa niuno possa godere più di un beneficio ancorchè semplice.

Derogante per la sua generalità alla moderazione del Tridentino Sess. 7. cap 5, e Sess 24. cap. 17.

Degli Sponsali, e del Matrimonio.

Pro-memoria relativa agli Sponsali &c. §. 8.

LVIII La proposizione la quale stabilisce, che gli Sponsali propriamente detti sono un atto meramente civile, e preparatorio alla celebrazione del Matrimonio, e che i medesimi soggiacciano interamente alla disposizione delle Leggi civili;

Quasi un atto dispositivo ad un Sagramento non soggiacesse sotto questo titolo al diritto della Chiesa,

Falsa, lesiva del diritto della Chiesa quanto agli effetti provenienti anche dagli Sponsali in virtù delle Sanzioni Canoniche, derogante alla disciplina stabilita dalla Chiesa.

Del Matrimonio §§. 7 11 12.

LIX. La dottrina la quale asserisce, che *alla suprema civile Podestà istituita originariamente ai rapporti Patrimoniali del contratto del Matrimonio quella sorta di impedimenti, che lo rendono nullo, e gli dirimenti, quali diritto originario dessa inoltre esclusivamente conosce non il diritto di dispensare*, ingiungendo che *rapporto Patrimoniale e conoscenza dei Principi abbia potuto la Chiesa stabilire giustamente degli impedimenti dirimenti lo stesso contratto del Matrimonio*,

Quasi la Chiesa non abbia sempre potuto, nè possa pel principio di Lei stabiliti nei Matrimonii dei Cristiani Impedimenti, che non solo impediscono il Matrimonio, ma anche lo rendano nullo quanto al vincolo, dai quali impedimenti i Cristiani restano sottratti anche nei paesi degl'Infedeli, e dispensare nei medesimi,

Distruttiva dei Canoni 3. 4. 9. 12. della Sess. 24. del Concilio di Trento, Eretica.

Cio Premesso relativamente agli Sponsali ec. §. 10.

LX. Similmente la soppressa del Sinodo diretta alla Podestà Civile affinchè *rigetti dal numero degl' impedimenti la consanguineità spirituale, e quell' impedimento, che chiamasi della pubblica onestà, l'origine dei quali si trova nella Collezione di Gratziano*, come affinchè *ridotta l' impedimento dell' affinità, e della cognazione provveduto da qualunque lato, e illecito congiungimento al quarto grado secondo la computazione civile per la linea laterale ed obliqua, niuna però rilevabile speranza almeno di ottenere dispensa*;

In quanto attribuisce alla Civile Podestà il diritto o di togliere, o di ridurre gl' Impedimenti stabiliti, o approvati dall' autorità della Chiesa; similmente in quella parte, in cui suppone potersi la Chiesa spogliare dalla Podestà Civile del suo diritto di dispensare su gl' impedimenti da essa stabiliti, o approvati.

Sovversiva della libertà, e podestà della Chiesa, contraria al Tridentino, derivata dal principio ereticale di sopra condannato.

Degli Uffizj, Esercizj, Istituzioni spettanti al Culto religioso, e primieramente dell'adorare l'umanità di Cristo.

Della Fide § 3

LXI. La proposizione la quale dice, che *l'adorare direttamente l'Umanità di Cristo, più autore qualche parte di Esso, sarebbe sempre un culto Divino dato alla Creatura*,

In quanto con questa parola *direttamente* intende approvare il Culto di adorazione, che i Fedeli danno alla Umanità di Cristo; come ne tale adorazione con cui si adora l'umanità, e la stessa Carne vivificata di Cristo, non già per se stesse, e come nuda carne, ma come unita alla Divinità, fosse un onore Divino dato alla Creatura, e non piuttosto quello, e medesima adorazione, con cui si adora il Verbo Incarnato con le proprie di lui Carne.

Dal Concil. C. P. V. Gen. Can 9.

Falsa, capziosa, detraente, ed ingiuriosa al Culto pio, e dovuto alla umanità di Cristo, prestato ad essa dai Fedeli, e da prestarsi.

Della Preghiera § 10.

LXII. La dottrina la quale esigette la divozio-

ne verso il Santissimo Cuore di Gesù festo divozioni, che faccia come nuove, erronee, o almeno pericolose,

Intesa di questa devozione, quale è stata approvata dalla Apostolica Sede;

Falsa, temeraria, perniciosa, offensiva delle pie orecchie, ingiuriosa alla Sede Apostolica.

Della Preghiera § an. *E Appendice* n. 31.

LXIII. Similmente in ciò, che seguisce gli Autori del Cuore di Gesù, anche per questo motivo, che non riflettano non pochi sedotti con culto di Latria la Santissima Carne di Cristo, o porzione di questa, o anche unita l'Umanità con separazione, o precisione della Divinità,

Quasi i Fedeli adorassero il Cuore di Gesù con separazione, o precisione dalla Divinità, mentre lo adorano come è Cuore di Gesù, cioè Carne della Persona del Verbo, al quale è inseparabilmente unito nel modo che l'esangue Corpo di Cristo nel tridui della morte senza separazione, o precisione della Divinità fu adorabile nel Sepolcro;

Capziosa, ingiuriosa ai Fedeli adoratori del Cuore di Cristo.

Dell'ordine prescritto nel fare gli Esercizj di pietà.

Della Peeghiera § 64 *Append. n.* 34

LXIV. La dottrina is quale tecela generalmente cume superstizione *qualunque efficacia*, che ei *fosi nel numero determinato di peeghiet*, t *di pie istruzioni*,

Cume ee doveeee et mirsi superstizion l'effieeete, che si desume nun iiel numero enneideeeto on ee eteem, me dalle preeeeizione della Chieee, che preset ve un eertu deteeminato numero di peeghiete, o azioni eeterne pee eneegaire le Indulgenze, pee adempiee le penitente, e geneealmente pee eeeeeiaie ettiamenti, e ordenatamente il Culto segio, e religioso,

Falso, temerario, scandaloso, pernicioso, ingurioso sulla pietà de' Fedeli, derogante all'autorità della Chiesa, erroneo.

Della Puritanza § 10.

LXV. Le propuzione le quale dice, che *lo strepito suregolato di quelle pratiche nuove, che si dicono Esercizj, e Missioni, e forse non arriva giammai, o ui arriva ben di rado a produrre una conversione compita, e quelli che succedono, che apportano di tem-*

mezione, non furono che tempi passeggieri di un accanito entusiasmo.

Temeraria, mal sonante, perniciosa, ingiuriosa al costume piemente e salutevolmente frequentato nella Chiesa, a fondare nella parola di Dio.

Del modo di congiungere la voce del popolo con la voce della Chiesa nelle pubbliche preghiere.

Della Preghiera §. 24.

LXVI. La proposizione la quale asserisce, che *sarebbe un sperare vano le pratiche Apostoliche, e vanno i disegni di Dio il non pregare al popolo i mezzi più facili per unire la sua voce a quella della sua Chiesa*;

Intera dell'uso della Lingua volgare da introdursi nelle preci Liturgiche,

Falsa, temeraria, perturbativa dell'Ordine prescritto per la celebrazione dei Misteri, facilmente produttrice di molti mali.

Della Lezione della Sagra Scrittura.

Della sola scelta del Decreto della Grazia.

LXVII. Le dottrine le quali ammettono, che delle lezioni delle Sagre Scritture *non licenze si non la sola impotenza*, soggiungendo che è tempo conobile l'innocenza, che nasque su le primarie verità delle Religione della trascuratezza di questo precetto,

Falsa, temeraria, perturbativa della quiete delle Anime, altra volta condannata in Quesnello.

Del leggere pubblicamente nelle Chiese i Libri condannati.

Della Preghiera § 19.

LXVIII. Le lode, colle quale ultimamente il Sinodo commende le Riflessioni di Quesnello sopra il nuovo Testamento, ed altre Opere, sebbene condennate da diverche favorissono gli errori di Quesnello, e le medesime proponi al Peccuchi affinchè dopo le altre funzioni le leggesse al popolo, trovasse nelle sue Parrocchie, come ripiena di sode massime di Religione;

Falsa, scandolosa, temeraria, sedizione, ingiuriosa alla Chiesa, fomentante lo Scisma, e l'Eresia.

Delle Sagre Immagini.

Della Preghiera § 23.

LXIX. La prescrizione, la quale generalmente è indistintamente fra le Immagini da togliersi dalla Chiesa come somministranti occasione di errore al rozzo, indica le Immagini della Trinità incomprensibile,

Per la sua generalità temeraria, e contraria al pio costume frequentato nella Chiesa, quasichè non vi siano Immagini di sorta alcuna della Santissima Trinità comunemente approvate, e da permettersi con sicurezza.

Dal Breve *Sollicitudini nostræ* di Benedetto XIV. dell'anno 1745.

LXX. Parimente la dottrina, e la prescrizione generalmente approvante ogni spezial culto, che aggiungono i Fedeli specialmente dare a qualche Immagine, a ricorrere a quella piuttosto che ad un'altra,

Temeraria, pericolosa, ingiuriosa al pio costume frequentato nella Chiesa, ed a quell'ordine di providenza, col quale *Iddio non ha voluto, che queste questo cose accadessero in tutte le*

Memorie de' Santi, dividendo Esso i propri doni a ciascuno come vuole.

Da S Agostino Ep. 78 Claro, Seniori-bus univers. Plebi Ecclesiæ Ippon.

LXXI Parimenta quella la quale proibisce, che le Immagini specialmente della Santa Vergine si distinguano con altri titoli, fuorchè con la denominazione, la quale siano analoghe ai Misterj de'quali nella Sagra Scrittura si fa espressa menzione; Quantchè non si potessero dare alle Immagini altre più denominazioni, le quali anche nelle stesse pubbliche preci la Chiesa approva, e commenda,

Temeraria, offensiva delle pie orecchia, ingiuriosa alla venerazione specialmente dovuta alla B Vergine,

LXXII. Parimenta quella la quale vuole, che si adempi come sopra il costume di conservare velate sante Immagini,

Temeraria, contraria al costume frequentato nella Chiesa, e introdotto per fomentare la pietà dei fedeli.

Delle Feste.

Proemio sulla riforma delle Feste § 3.

LXXIII. Le Proposizione le quale enuncia, che l'istituzione delle nuove Feste abbia avuto origine dalla trascuratezza nell'osservare le antiche, e dalle false nozioni delle natura, e fine delle medesime.

Falsa, temeraria, scandalosa, ingiuriosa alla Chiesa, favorevole alle maldicenze degli Eretici contro i giorni festivi, che si celebrano nella Chiesa.

Ivi § 8.

LXXIV. La deliberazione del Sinodo circa il trasferire nel giorno di Domenica le Feste istituite fece l'enunciato di più siccome, che dice essere permesso ampliare al Vescovo sulle discipline Ecclesiastiche ordinate ad oggetti successivamente spirituali; e perciò di abrogare anche il precetto di osservare le Messe nei giorni, nei quali lo stesso precetto è ancora in vigore per universale Legge della Chiesa: così anche ciò che aggiunge, di trasferire nell'Avvento coll'autorità Vescovile i digiuni da osservarsi fra l'anno per precetto della Chiesa,

In quanto afferma, essere lecito al Vescovo per proprio decreto trasferire e giorno

ni prescritti delle Chiesa per la celebrazione delle Feste, e dei digiuni e da esigerne il preciso ingiunto di ascoltar la *Messa*.

Proposizione falsa, lesiva del diritto dei Concilj Generali, e dei Sommi Pontefici, scandalosa, favorevole allo Scisma.

Dei Giuramenti.

Pronunzia circa la Riforma dei Giuramenti §. 5.

LXXV. La dottrina la quale dice, che nei tempi felici delle Chiese nascenti si giuramenti sembrarono talmente alieni dagl'insegnamenti del Divin Maestro, e dall'esatta semplicità Evangelica, che *le stesse giurare senza un estremo ed indispensabile necessità si credette riguardato come un atto irreligioso, indegno di un Cristiano*: Inoltre, *che la costituzione antica dei Padri fa vedere, che il sentimento comune era di riguardare il giuramento come proibito*. E quindi si avanza a riprovare i giuramenti, che, come egli dice, la Corte Ecclesiastica modellandosi sulle Giurisprudenza Feudale ha adottati nelle Investiture, e fino nelle Sagre Ordinazioni dei Vescovi. E stabilisce poscia,

doversi implorare delle Secolari Podestà una Legge per l'abolizione dei giuramenti, che si esigono anche nelle Curie Ecclesiastiche, nell'essere ammessi a certe, uffizj, e generalmente in qualunque atto Curiale,

Falsa, ingiuriosa alla Chiesa, lesiva del diritto Ecclesiastico, sovversiva della discipline introdotta, e approvata dai Canoni.

Delle Conferenze Ecclesiastiche.

Dilli Conferenze Ecclesiastiche ec. LXXVI. Il modo oltraggioso, con cui il Sinodo tratta le Stolecitee, come quella che *aperse le strade all' Innovazioni di nuovi, e strane dottrine sulli stessi più preziosi, e fecondanti tributi al Sacerdotale, ed al Sacrificio*;

In quanto infonde nelle Stolecitee i vizj dei privati, i quali poterono ebbenare, o alienarono delle medesime,

Falsa, temeraria, ingiuriosa ad Uomini Santissimi, e Dottori, i quali con gran vantaggio della Cattolica Religione coltivarono la Scolastica, fa-

vorevole alle infeste maldicenze degli Eretici contro la medesima.

Ivi.

LXXVII Parimente lo ciò che soggiunge, che *le mutazioni della forma del governo Ecclesiastico facendo obliare ai Ministri della Chiesa i loro diritti, che usar nel tempo stesso à loro obblighi, tremolò nel far perdere le sacre primitive dei Ministeri Ecclesiastico, e della vera Pastorale*;

Quantunque per la mutazione del governo congiunta alle discipline stabilite, ed approvata nella Chiesa, siasi mai potuto diminuire, e perdere le primitive qualità del ministero Ecclesiastico, o della Pastoral sollecitudine,

Proposizione falsa, temeraria, erronea.

§ 9

LXXVIII. La prescrizione del Sinodo circa l'ordine da tenersi nelle confessioni, colla quale dopo aver premesso, doversi distinguere *la ignoranza Archetipa ridi, che appartiene alla Fede, ed all'essenziale della Religione da essi, che è di disciplina*, soggiunga, *che in questo tanto (disciplina) il dubitare di che è necessario, è nelle per rimovere i Fedeli nello spirito da ciò che è inutile, e tendente a gravare i Fedeli medesimi di un peso che non conviene alle li-*

berà de' Figliuoli della nostra allegrezza; e molto più da rè, che è pericoloso, e nocivo perchè induttivo alla superstizione, e al materialismo;

In quanto che per la generalità delle parole comprenda, e assoggetti all'esame preventivo ancor la disciplina particolare, e approvata dalla Chiesa, quasi la Chiesa, la quale è retta dallo spirito di Dio, potesse stabilire una disciplina non ragionevole, inutile, e più gravosa di quello che comporti la libertà Cristiana, ma anzi pericolosa, nociva, inducente alla superstizione, e materialismo,

Falsa, temeraria, scandalosa, pericolosa, offensiva delle pie orecchie, ingiuriosa alla Chiesa, e allo Spirito di Dio, del quale ella è regolata, per lo meno erronea.

Improperii contro alcune sentenze fin'ad ora agitate nelle Scuole Cattoliche.

Orat. ad Sinod. § 2.

LXXIX L'asserzione, le parole con meridionale, e ragionevole se le prendi contro la sentenze agitate nelle Scuole Cattoliche, e circa le quali la Sede Apostolica non ha

giudicato poi anche di definire, o pronunziare,

Falsa, temeraria, ingiuriosa alle Scuole Cattoliche, derogante alla obbedienza dovuta alle Costituzioni Apostoliche.

Delle tre regole poste dal Sinodo in luogo di fondamento per la Riforma de' Regolari.

Promtm per la Riforma dei Regolari §. 9.

LXXX. La *regola prima*, la quale stabilisce generalmente, e indistintamente, che *lo Stato Regolare, e Monastico è di natura sua incompatibile colla cura delle anime, e degli esercizj della vita Pastorale, e perciò incapace di far parte della Ecclesiastica Gerarchia senza ledere direttamente i principj della stessa vita monastica*,

Falsa, pernicios, ingiuriosa ai Padri Santissimi della Chiesa, e ai Prelati che accoppiarono gl' Istituti della vita Regolare con gl' impieghi dell'Ordine Clericale, contraria al più antico, approvato costume della Chiesa, e alle Sanzioni dei Sommi Pontefici. *Quasichè i Monaci, i quali per*

la gravità dei costumi, & per l'istituzione tanta della vita, e della fede sono commendabili, non bene, nè solo senza offese della Religione, ma anche con molto vantaggio della Chiesa *vengano aggregati agli Officii Clericali*.

De S. Stirio Epitt. Decret. ad Himerium Tarracon. cap. 13.

LXXXI. Perimenti in ciò che suggiungo, che i Santi Tommaso, e Bonaventura si portarono in tal maniera nel difendere gl' Istituti dei Mendicanti contro Uomini insigni, che nelle loro difese ai sarebbe desiderato meno fuoco, e più precisione;

Scandalosa, ingiuriosa ai Santissimi Dottori, favorevole all'empie contumelie de' dannate Autori.

LXXXII. La Regola seconda: *che la moltiplicità degli Ordini, e la diversità loro sovvertisce, portare al disordine*, ed alla confusione: Inoltre in ciò che premette al §. 4. *che i Fondatori dei Regolari i quali vennero dopo le istituzioni Monastiche, osservando Ordini ed Ordini, Riforme e Riforme, altro non fecero che dilatare maggiormente la piaga primaria del male*;

Intera degli Ordini, e Istituti approvati

dalla S Sede, quantunque la diversità varietà de gli uffizj, ai quali i distinti Ordini sono addetti, debba di sua natura produrre la perturbazione, e confusione.

Falsa, calunniosa, ingiuriosa ai Santi Fondatori, e ai loro Fedeli Alunni, come ancora agli stessi Sommi Pontefici.

LXXXIII. La Regola terza con la quale dopo aver premesso, che *ne' primi Corpi ivi ne nella vita solitaria eterna quasi parte, e fine una perfetta Monarchia nella vita, e sempre ne Corpi perfetti*, e dipoi sotto questo nome include i privati Monasteri uniti col vincolo di comune istituto, particolarmente sotto un Capo, come altrettante speciali Monarchie parcenitae, e nocive alla Repubblica Civile,

Falsa, temeraria, ingiuriosa agl' Istituti Regolari approvati dalla Santa Sede a vantaggio della Religione, favorevole alle mal fiecnae, e alle calunnie degli Eretici contro i medesimi Istituti.

Del sistema, ossia del complesso delle Ordinazioni formate dalle sopradette Regole, e compreso negli otto seguenti Articoli per la Riforma dei Regolari.

§ 10

LXXXIV. Artic. 1. *Non dovrebbe essere nella Chiesa, che un Ordine solo. Per conseguire e per la uniformità del piano si crederebbe da eleggere la Regola di S. Benedetto. Il merito della vita del Signore di Porto Reale commoverebbe gran lumi per aggiungervi, o emendare quelle, che forse non converrebbe alle circostanze presente.*

2. Gl' individui di questo sistema non dovrebbero avere alcuna ingerenza nella Gerarchia Ecclesiastica, perchè non avranno Chiese pubbliche, e non saranno promossi agli Ordini Sagri, e al più uno, o due di essi saranno ordinati come Cerca, e Cappellani dei Monastero, gli altri rimarranno nello Stato di semplici Laici.

3. Ogni Città non dovrebbe avere che un sol Monastero, ma situato fuori di esse in luoghi più solitarj, e isolati.

4. Tra le occupazioni della vita Monastica dovrebbe escludersi inviolabilmente la cognizione di tutti i mali, lasciando per altro un conveniente tempo alla Salmodia, e per

cól volerne alla vindra. La Salmodia dovrebbe esser moderata, perchè la troppa lunghezza genera precipitazione, sbarramento, e distrazione. Quanto più mobbero la Salmodia, le Orazioni, e le preci, si diminuivano in egual tempo a proporzione il fervore, e la quiete del Regolari.

5. Non si dovrebbe ammettere distinzione di Monaci da Coro, e da servizio; questa distinguerebbe tuttiè in egual tempo gravissimi litti, e disordini, e bandì lo spirito di Carità dalla Comunità Regolari.

6. Il Voto di permanenza proposto non dovrà celebrarsi giammai. Gli antichi Monaci non lo conobbero, sopra furono la contaminazione della Chiesa, e l'avanzamento del Cattolicismo. I voti di castità, di povertà, di obbedienza non si ammettevano senza regola veruna, e stabilì, ma chiunque voleà farli, e tutti, e poco, doveà abbandonarli, e ritornare al l'estero, il quale però non pronunciò giammai, che tanti pospose, nè pretesero l'uno, solo il dono la facoltà di alienarli, ma con le stesse condizioni.

Il Vescovo avrà tutta l'ispezione sulla loro condotta, su i loro studj, sul loro avanzamento nella cristiana perfezione: nè esso spettarà l'ammettere, e il discacciare gl'individui, prendendo però sempre il consiglio di altro, che gli coadiuveranno la qual ministero.

8. I Regolari degli Ordini che attesa sue istituzioni, potessero essere esenti immuni,

benchè Sacerdoti, quando bramassero di attendere nel chiostro alla propria santificazione. In questo caso il patrimonio dispensare alla regola generale stabilita al nostro istituto, colonna primo, che anche i Sacerdoti non ottenere altro assegno di vita differente dagli altri, se il provveditore di libbreria, e non corrispondente alla regola nostra esperienza, ideò che non si dia più d'una, o al più due libbre per giorno gli altri Sacerdoti devranno stare contenti di contribuire con la Comunità.

Similmente per la Riforma delle Monache.

§. 11.

Non si ammetteranno [illegible] perpetui fino a quattordici, e quindici anni, ed ammesse dopo Maestre di recitazione applicate a tale uffizio, e ispirazione al lavoro, ed alla lettura, sotto ogni cura della Superiora ispirituale che fa l'ecclesiastico della maggior parte di quelle. Sarebbe ideale a ovvero in per tre confessori ordinari scelti dalla Superiora nella Città.

Sistema sovversivo della disciplina vigente, sin dai tempi antichi approvata, e ricevuta, pernicioso, opposto ed ingiurioso alle Costituzioni Apostoliche, e alle sanzioni di più Concilj anche Generali, e speciale

ciente del Tridentino, favorevole alle maldicenze, e calunnie degli Eretici contro i Voti Monastici, e gli Istituti Regolari addetti ad una più stabile professione dai Consigli Evangelici.

Del Concilio Nazionale da convocarsi.

Fruttus per la Convocazione di un Concilio Nazionale § 2.

LXXXV. La proposizione la quale dice, che basta una qualche cognizione dalla Storia Ecclesiastica per dovere confessare, che la Convocazione di un Concilio nazionale è una delle strade Canoniche per terminare nella Chiesa dalla rispettiva Nazione le difficoltà in materia di Religione,

Intesa nel senso, che la controversie spettanti alla Fede, ed ai costumi nate in qualunquoglia Chiesa possano terminarsi con giudizio necessarj dal Concilio Nazionale, quale che al Concilio Nazionale competesse l'autorità nelle questioni di Fede, e dei costumi,

Scismatica, Eretica.

Comandiamo adunque a tutti i Fedeli dell'uno, e dall'altro sesso, che non pre-

mano di opinioni insegnate, e parlate intorno alle dette proposizioni; e dimostrato come quello che in questa nostra Costituzione vi è dichiarato, ciascheduno congiuntamente, e separatamente integralmente diffinirà, pubblicherà quelle, e alcune di quelle, o anche ne tratterà disputando in pubblico, o in privato, e poi non fosse impugnandole, soggiacerà al fatto stesso, alle altre dichiarazione alle Censure Ecclesiastiche, ed altre pene stabilite del diritto contro chi commette somiglianti cose.

Del resto con queste espresse riprovazione delle predette proposizioni, e dottrine, non intendiamo di approvare le altre cose contenute nel medesimo Libro, eccendoci specialmente in esso trascritte malamente proposizioni, e dottrine o affini quelle che sono state condennate di sopra, o tali che mostrano assieme no temerario disprezzo delle comune ed approvata dottrine, e discipline, così uno spirito sommamente avverso al Romano Pontefice, e all' Apostolica Sede.

Due cose poi giudichiamo degne di essere specialmente notate, che stanno nel Misterio Augustissimo delle SSme Trinità nel § e del Decreto della Fede nostrano detto al Sinodo, se non con animo ostinato, certamente con imprudenza, le quali possono facilmente indurre in inganno specialmente i rozzi, e gl' incauti. La prima, mentre do-

po aver giustamente premesso, che Iddio nel suo Essere è meno uno, e semplicissimo, soggiungendo subito, che l'istesso Dio si distingue in tre persone, inconsideratamente si allontana dalle formole comuni, e adottate nelle istruzioni delle dottrine cristiane, nella quale formola si dice invece uno in tre persone distinte, una già distinta in tre Persone. Colla mutazione della qual formola in cinque delle parole è minuta quella piccola di tenue, che ti separi distinte nelle Persone l'Essenza Divina, che la Fede Cattolica confessa talmente una in Persone distinte, che al tempo istesso la professa affatto indistinta in se stessa.

L'altra, che delle medesime tre Divine Persone insegna, che secondo le loro proprietà personali, e incommunicabili e particolari si esprimono, o si appellano Padre, Verbo, e Spirito Santo, come se fosse meno propria, ed eretta l'appellazione di Figlio, eccettuata de' tanti luoghi della Scrittura, delle voci istesse del Padre istesso del Cielo, e della Nuvola, come ancora delle formole del Battesimo prescritte da Cristo, e da quelle insegne Confessione, per le quali Pietro fu da Cristo medesimo chiamato Beato, e non si dovesse anzi ritenere ciò, che l'Angelico Maestro (a)

(a) S. Tommaso 2. P. quæst. 34. art. 2. ad. 3.

latuito da Agostino inaegnò ancor' Egli, che *col atare di Verbo* s' intenda *la suddetta proprietà che nel senso di Figlio*, dicendo ciò Agostino (a) *il dire Verbo per quello stesso che il dire Figlio*.

Nè vi passata sotto silenzio quell'ingegnosa temerità piena di fiele usata dal Sinodo, il quale ha avuto ardire non solamente di cavillare con profane sue linee, la dichiarazione dell'Assemblea Gallicana dell'anno 1681, già prima approvata dall'Apostolica Sede, ma per conciliarle maggiore autorità inserirla solennemente nel Decreto intitolato *della Fede*, adattare parimente gli Articoli in esso contenuti, e con la pubblica e solenne ratificazione di questi Articoli suggellar quella carta, che già è lì per intieramente in quest' stesso Decreto. Onde non solamente abbiamo Noi un assai più grave motivo di dolerci del Sinodo, che non ebbero i nostri Predecessori di dolersi di quel Comune; ma ci fa ancora una non leggiera ingiuria alla istessa Chiesa Gallicana, che il Sinodo abbia stimata degna di esser chiamata a patrocinare con la sua autorità gli errori, de' quali è infetto quel Decreto.

Laonde siccome gli Atti dell'Assemblea Gallicana testochè uscirono alla luce, dal nostro Ven. Predecessore Innocenzo XI con

(a) S. Agost. della Trinità *lib.* 7. *cap.* 2.

out Lettere in forma di Breve date il dì 12 Aprile 1682., e più prò espressamente de Alessandro VIII. con le Costituzione *Inter multiplices* data il dì 4 Agosto 1690. furono e tenute dell'Apostolica Sua Ministero riprovati, recisi, dichiarati nulli, ed irriti, quel molto più fortemente eligo de Noi la Pastorale sollecitudine, che la recente loro edizione fatte nel Sinodo, infette di tanti viej come temerarie, scandalosa, e particolarmente dopo i Decreti emanati dei nostri Predecessori commemente ingiuntora a questa Sede Apostolica, me de Noi riprovate, e condannate; onde con questa Nostra presente Costituzione le riproviamo e condanniamo, e vogliamo che si tenga per riproveta, e condannata.

A questo genere di frode appartiene, che il Sinodo in quest'istesso Decreto delle Fede riprodneendo molti Articoli, che i Teologi della Facoltà di Lovanio sottoposero al giudizio di Innocenzo XI, ed anche altri dodici pretermessi o Benedetto XIII del Cardinale di Noailles, non ha avuta difficoltà di ristrettare del tipuveto Secondo Concilio de Utrecht la vana, e antica impostura, e temerariamente spergerla nel volgo con queste parole, estese con notizione all'Europe tutta, che quegli Articoli furono in Roma soggetteti ed un esemplissimo esame, e che ne occasione non solamente immuni di qualunque eresie, ma ancora dai sopralodati Pon-

stici furono commendatizie delle quali accerta commendazione peraltro non solamente non vi ha alcun'autentico documento, che anzi le si opponga gli Atti dell'Esame conservati nei registri della nostra Suprema Inquisizione; dei quali apparisce solamente, che non fu opera di essi proferito alcun giudizio.

Per questi motivi pertanto con Autorità Apostolica a tenore della presente Costituzione proibiamo, e condanniamo questo stesso Libro intitolato: *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell'anno 1786. In Pistoja per Atti Fratelli Stampatori Vescovili. Con approvazione.* Sotto qualsi, o qualunque altro titolo stampato finora, o da stamparsi ovunque, ed in qualunque idioma, con qualunque edizione, o versione, come anche proibiamo, e interdiciamo tutti gli altri libri lo difesi dell'suddetto, o delle di lui dottrine, tanto manoscritti, quanto fosse di già stampati, o, lo che Dio non voglia, da stamparsi, e la lezione, descrizione, e ritenzione; ed uso e suoi, a singoli Fedeli, sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto* dai Contravventori.

Comandiamo inoltre ai venerabili Fratelli Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, ed altri Ordinarj dei Luoghi, e agl'Inquisitori dell'eretica pravità, che ognuno di essi reprimano, e castighino qualunque Contradittore, e ribelle con le censure, e con le

suprad̃dette pene, e con altri rimedj di diritto, e di fatto, invocato ancora a questo fine, se fia d'uopo, l'ajuto del braccio Secolare.

Vogliamo poi, che al Tenore delle presenti Costituzioni anche stampate, sottoscritti per mano di qualche Notaro publico, e munite del Sigillo di Persona costituite in Dignità Ecclesiastica si presti intieramente la stessa fede, che si presterebbe agli stessi Originali se fossero esibiti, o mostrati.

Non sia dunque lecito ad alcuno violare questa Lettera di nostra dichiarazione, condanna, comando, prohibizione, e intimazione, o ad essa temerariamente contradire. che se alcuno presumerà ciò tentare sappia che egli incorrerà nell' indignazione dell' Onnipotente Iddio, e dei Beati di lui Apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore l'anno dell' Incarnazione di Nostro Signore mille settecento novantaquattro, il dì 28 Agosto, l'anno undecimo del Nostro Pontificato.

F. Card. Pro-Datario R. Card. Braschi degli Onesti.

V I S A

Di Carpe G. Monsignore.

Il luogo ✠ del Piombo.

F. Lavizzari

Registrata in Segreteria de' Brevi.

Nell' Anno della Natività di Nostro Signor Gesù Cristo Mille settecento novantaquattro, Indizione duodecima, Il giorno trentuno Agosto, nell'anno undecimo del Pontificato di Sua Santità Papa Pio Sesto, le suprad̃dette Lettere Apostoliche furono affisse, e publicate alle Porte della Basilica Lateranense, e del Palazzo degli Apostoli, alla Cancelleria Apostolica, e alla Curia Generale nel Monte Citatorio, alla Piazza di Campo di Fiore, e agli altri Luoghi soliti e consueti della Città di me Giovanni Renzoli Curiere Apostolico.

Felice Castellacci Maestro de' Curieri.

SS 8480